Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 17 aprile 1929 - Anno VII** — **Numero 90**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3944 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1091.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **425.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Champ de Praz ed Emarèse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 667, col quale i comuni di Champ de Praz ed Emarèse sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Montjovet;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Montjovet, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Champ de Praz ed Emarèse;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Champ de Praz ed Emarèse sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 46. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1092.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 426.

Approvazione dello statuto del Regio istituto d'arte « Bernardino di Betto » annesso all'Accademia di belle arti di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 163, convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1468;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le deliberazioni degli Enti locali contribuenti al mantenimento del Regio istituto d'arte di Perugia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il Regio istituto d'arte « Bernardino di Betto », istituito nell'Accademia di belle arti di Perugia, è approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

I contributi annui per il mantenimento dell'Istituto sono determinati come segue:

Contributo dello Stato	L.	150,000
Contributo della provincia di Perugia	»	26,000
Contributo del comune di Perugia	»	35,000
Contributo del Consiglio provinciale dell'economia di Perugia	»	37,000
Contributo della Cassa di risparmio di Perugia	»	2,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 47. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto d'arte istituito nell'Accademia di belle arti di Perugia.

Art. 1.

Il Regio istituto d'arte istituito nell'Accademia di belle arti di Perugia assume la denominazione di Regio istituto d'arte « Bernardino di Betto » ed è retto dal presente statuto oltre che dalle disposizioni generali vigenti sugli Istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto d'arte comprende le seguenti sezioni:
1ª del marmo e della pietra;
2ª dei capi mastri;
3ª di decorazione murale;
4ª della ceramica;
5ª dell'intaglio e intarsio in legno;
6ª del ferro battuto.

Art. 3.

La sezione del marmo e della pietra comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere del marmo e della pietra; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte del marmo e della pietra.

Art. 4.

La sezione dei capi mastri comprende il corso inferiore della durata di due anni e il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere muratore.

Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capomastro.

Art. 5.

La sezione di decorazione murale comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere decoratore; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte decoratore.

Art. 6.

La sezione della ceramica comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere ceramista; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte ceramista.

Art. 7.

La sezione dell'intaglio e intarsio in legno comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere intagliatore e intarsiatore del legno; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte intagliatore e intarsiatore.

Art. 8.

La sezione del ferro battuto comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere del ferro battuto; chi supera gli esa-

ni di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte del ferro battuto.

Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, del presidente della Accademia di belle arti di Perugia, di un rappresentante del comune di Perugia, di un rappresentante della provincia di Perugia, di un rappresentante della Cassa di risparmio di Perugia e del direttore dell'Istituto.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 11.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti il Consiglio; il Consiglio elegge nel suo seno il vice presidente.

Art. 12.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio nominati dal Ministro in surrogazione di altri restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 13.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 14.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente; le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza sempre che il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie all'ufficio di segretario.

Art. 15.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un commissario o di una commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Direttore.

Art. 16.

Il direttore è scelto e nominato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto; ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 17.

Il personale insegnante, indicato nella annessa tabella n. 1, si distingue in professori stabili e professori non stabili.

Per i professori stabili valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

I professori non stabili sono nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ne dà comunicazione al Ministero; si intendono confermati anno per anno qualora il Consiglio non proceda a nuova nomina.

Il Ministro ha facoltà di revocare la nomina e di procedere alla sostituzione dell'insegnante, sentito il parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Ai professori non stabili è corrisposta la retribuzione indicata nell'annessa tabella n. 1 in dodici rate mensili posticipate.

Ai professori non stabili sono del resto applicate le disposizioni vigenti per il personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 18.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 19.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione.

Segretario.

Art. 20.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto.

Disimpegna l'ufficio di economo, provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini.

Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

Art. 21.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico; tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 22.

Il personale stabile insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nel l'annessa tabella n. 1, secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale, viene confermato stabilmente. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 23.

I custodi inservienti stabili sono nominati, esclusivamente in seguito a concorso, dal Consiglio di amministrazione della scuola; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 24.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un istituto di previdenza a carico del bilancio dell'Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 25.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Il direttore ha parimenti facoltà di convocare, per oggetti attinenti all'ordinamento tecnico e didattico, consigli così del solo personale di ruolo, stabile e non stabile, come del personale addetto a una singola sezione.

Anno scolastico.

Art. 26.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri quindici giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 27.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di ciascuna sezione. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di anni di corso e di sezioni diverse per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 28.

Le officine di ciascuna sezione sono ordinate in modo appropriato alle relative finalità artistiche e professionali, sono fornite dei mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna arte, secondo i programmi dell'insegnamento e le necessità delle industrie.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione tra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto e del professore direttore dell'officina, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e delle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissione, non deve di regola partecipare alcun estraneo all'Istituto, salvo casi eccezionali nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero delle pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 29.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie della sezione e del corso cui sono iscritti; compatibilmente con l'orario del proprio corso possono essere autorizzati a frequentare le esercitazioni proprie di altre sezioni e di insegnamenti dell'Accademia di belle arti. Gli alunni dell'Accademia di belle arti possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio degli insegnanti dell'Istituto d'arte, a frequentare insegnamenti ed esercitazioni dell'Istituto d'arte.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 30.

Il profitto degli alunni nelle materie pratiche e teoriche, e nelle relative esercitazioni, viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore come da quello superiore si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova d'esame.

Per l'ammissione al corso superiore di ciascuna sezione occorre riportare negli esami di licenza dal corso inferiore una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officina.

Art. 31.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte che ne dànno avviso rispettivamente al direttore o al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intiero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'esclusione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), f) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitta la pena di cui alla lettera f), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 32.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti o il Consiglio della rispettiva sezione, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, e come partecipazione agli utili dei lavori delle officine.

Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi ed al compimento di speciali esercitazioni, a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante lo esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione, per ogni maggiore concessione, deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 34.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'Istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'Istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso del comune di Perugia e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile comunale in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 36.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 38.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzioni di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 39.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati all'economo i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 28.

Art. 41.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Art. 42.

All'Istituto è annesso un laboratorio di incisione; oltre gli alunni dell'Accademia di belle arti e dell'Istituto d'arte possono esservi ammessi, in via eccezionale, anche estranei che siano riconosciuti idonei, previo esame d'ammissione.

Al termine di ciascun anno di studi, gli inscritti conseguono il certificato comprovante la frequenza e gli esami eventualmente superati.

Nessuno può essere iscritto al corso d'incisione per più di cinque anni.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Le assunzioni stabili del personale già in servizio per i corsi di arte applicata nell'Accademia di belle arti a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1928, n. 163, saranno effettuate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere di speciale commissione, da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Il servizio prestato dal personale predetto a titolo stabile e anche in esperimento, se dopo sia stata conseguita la stabilità, sarà valido così per la determinazione del grado e dello stipendio come per il trattamento di riposo.

Art. 44.

Gli studenti che nell'anno scolastico 1927-28 hanno frequentato il terzo corso delle scuole d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia saranno iscritti nell'anno scolastico 1928-29 al terzo corso del Regio istituto d'arte.

Art. 45.

Gli studenti delle scuole d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia, iscritti alle soppresse sezioni per l'incisione e la decorazione architettonica anteriormente al 1° novembre 1927, e quelli ammessi alle sezioni medesime successivamente a quella data, potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte e conseguire la licenza secondo le norme ed i programmi di studio già adottati nelle sezioni predette.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 1.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA

Regio istituto d'arte

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE.

1 Professore stabile di architettura, direttore delle costruzioni. (Gruppo *A* - gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
1 Professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore dell'officina di decorazione murale, di ceramica e del laboratorio di incisione. (Gruppo *A* - gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
1 Professore stabile di plastica, direttore delle sezioni del marmo e della pietra, dell'intaglio in legno e del ferro battuto (Gruppo *A* - gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
1 Professore stabile di disegno geometrico, architettonico, ornamentale (per tutte le sezioni). (Gruppo *A* - gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
1 Professore stabile di storia dell'arte, stili e tecnologia (per tutte le sezioni). (Gruppo *A* - gradi 10°, 9°, 8°, 7°).
1 Capo mastro stabile. (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Capo d'arte stabile per la sezione di decorazione murale (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Capo d'arte stabile per la sezione di ceramica. (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Capo d'arte stabile per la sezione dell'intaglio in legno. (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Capo d'arte stabile per la sezione del ferro battuto. (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Capo d'arte stabile per il laboratorio d'incisione. (Gruppo *B* - gradi 11°, 10°).
1 Professore non stabile di lingua e lettere italiane, storia e geografia (retribuzione annua L. 7000).
1 Professore non stabile di aritmetica, geometria e scienze naturali (retribuzione annua L. 7000).
1 Capo d'arte non stabile per la sezione del marmo e della pietra (retribuzione annua L. 8000).
1 Segretario stabile. (Gruppo *C* - gradi 11°, 10°).
4 Custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 2.

TASSE SCOLASTICHE.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiori e superiori di tutte le sezioni	L. 50 —
Diploma di licenza dal corso inferiore di ciascuna sezione	» 100 —
Diploma di licenza dal corso superiore di ciascuna sezione	» 150 —
Iscrizione e frequenza annuale al laboratorio di incisione per gli estranei all'Istituto	» 40 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1093.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 427.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Falconara Marittima, Paterno d'Ancona e Montesicuro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 882, col quale i comuni di Falconara Marittima, Paterno d'Ancona e Montesicuro sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Ancona;

Vista la deliberazione del podestà di Ancona, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Falconara Marittima, Paterno d'Ancona e Montesicuro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Falconara Marittima, Paterno d'Ancona e Montesicuro sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 48. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1094.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **429.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Givoletto e di La Cassa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1928, n. 417, col quale i comuni di Givoletto e La Cassa sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di San Gillio, denominato San Gillio Torinese;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di San Gillio Torinese, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Givoletto e La Cassa;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Givoletto e La Cassa sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 50. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1095.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **428.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Col San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1788, col quale il comune di Col San Giovanni è stato soppresso, ed il relativo territorio aggregato a quello di Viù;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Viù, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Col San Giovanni;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Col San Giovanni è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 49. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1096.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **430.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Rivera e Villardora.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 160, col quale i comuni di Rivera e Villardora sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Almese;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Almese, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Rivera e Villardora;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Rivera e Villardora sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 51. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1097.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **431.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Vallo e Varisella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1927, n. 2203, col quale i comuni di Vallo e Varisella sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Fiano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Fiano, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Vallo e Varisella;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Vallo e Varisella sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 52. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1098.**

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. **432.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanova Canavese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2350, col quale il comune di Villanova Canavese è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Nole;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Nole, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanova Canavese;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Villanova Canavese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 53. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1099.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **391.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fossato di Vico.

N. 391. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fossato di Vico viene trasformato a favore dell'Ospedale degli infermi, amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **1100.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **450.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ferla.

N. 450. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ferla viene trasformato a favore dell'Ospedale di Santa Caterina, amministrato dalla Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **1101.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **462.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Maderno.

N. 462. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Maderno viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1102.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 463.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montecarotto.

N. 463. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montecarotto viene trasformato nel senso che il patrimonio stesso è devoluto in parti uguali a favore dell'Ospedale civico Umberto I e dell'Asilo di mendicità Vittorio Emanuele II, istituzioni amministrate dalla Congregazione di carità di detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929.

Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di 1° grado con sede in Aquila, per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 6 dicembre 1928-VII, e 19 gennaio 1929-VII, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 9, 28, 30, 28 gennaio e 7, 4 febbraio 1929-VII, emesse rispettivamente dalla Commissione straordinaria per la provincia di Teramo, dalla Commissione straordinaria per la provincia di Chieti, dalla Commissione straordinaria per la provincia di Campobasso, dalla Commissione straordinaria per la provincia di Pescara, dalla Commissione Reale per la provincia di Ascoli Piceno, dalla Commissione straordinaria per la provincia di Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui all'articolo 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1929, dai signori:

Cav. uff. Pugliese Filippo, consigliere della Corte d'appello di Aquila, presidente effettivo;

Cav. Galderisi Bernardino, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;

Cav. uff. Bonamico Ludovico, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. Carboni Giovanni, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Cav. ing. De Vico Antonio, arbitro ordinario, e cav. ing. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Cav. ing. Taralli Umberto, arbitro ordinario, ed ing. De Cesare Angelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Ing. Farrace Francesco, arbitro ordinario, ed ing. De Vita Umberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ing. Ulpiani Pietro, arbitro ordinario, ed ing. Marini Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Ing. Vacca Francesco, arbitro ordinario, ed ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 162.

(1714)

REGIO DECRETO 4 marzo 1929.

Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di 1° grado con sede in Catania, per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con Regio decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 6 dicembre 1928-VII e 1° febbraio 1929-VII dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 25 gennaio 1929-VII della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Catania;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1929, risulta formato dai signori:

Cav. uff. avv. Pandolfo Gaetano, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

Cav. uff. avv. Moschella Raffaele, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

Cav. uff. ing. Rapisardi Bartolomeo, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. ing. Mangano Sebastiano, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Cav. uff. ing. Politini Domenico, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Ing. Maugeri Lucio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 150.

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria di alcune Opere pie in Modica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio u. s., con il quale veniva prorogato al 1° aprile 1929 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS. Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina » di Modica;
Vista la proposta del prefetto di Ragusa;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 maggio 1929 - Anno VII.
Il prefetto di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(1716)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Cremona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte gr. uff. Alberto Barni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Cremona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. conte gr. uff. Alberto Barni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Cremona.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. conte Costantino Piccone a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Firenze;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. conte Costantino Piccone a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Firenze.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1689)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cremona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Benigno Griffini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cremona;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Benigno Griffini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Cremona.

Roma, addì 6 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(1690)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, l'11 aprile 1929, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

(1717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 11926 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Papini Nazzareno fu Giovanni, domic. a S. Quirico d'Orcia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 111743 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Società cooperativa di smercio fra gli appartenenti al Collegio decoratori ed affini di Torino — Capitale: L. 19,700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 22054 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Tessarini Giacinto fu Luigi, domic. a Isola Rizza — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Margotti Giuseppe di Luigi, domic. a Lugo — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 24575 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Papa Giuseppa fu Giuseppe ved. Perghem, domic. a Lonato — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 18591 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Fonderia fratelli Ragazzini e C. — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 16597 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Caprotti Arturo fu Giuseppe, domic. a Milano — Capitale: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 6819 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Guareschi Guglielmo di Alessandro, domic a Parma — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 4636 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Bonaldi Erminia di Italo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 50953 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: De Ciaves Salomone fu Behor, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 2515 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pittori Pietro fu Antonio, domic. a Cupramontana (Ancona) — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 2514 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pittori Arnolfo di Augusto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 14063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Fortini Liberato fu Pasquale, domic. a Letino (Campobasso) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 719 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Orsi don Giuseppe di Erminio parroco di Ugozzolo di Cortile S. Martino — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 1265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: comune di Vicalvi — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 17633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Novelli Stefano fu Francesco, domic. in Dezzo di Scalve — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 7540 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Grassi Edoardo fu Antonio, domic. in Vailate — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 10225 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Cescutti Mario fu Arturo, domic. in Trieste — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 36485 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Chiaro Assunta fu Carmine, domic. a Pozzuoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 4118 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Branchini Agostino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 8856 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Astori Giulio, domic. a Monte di Procida — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 105264 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Scotti Luigi di Battista, domic. a Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 4378 — Consolidato 5 % — Data di emis-

sione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Marotta Giovanni fu Enrico, domic. a Napoli — Capitale: L. 25,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 41912 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Macrì Nicola Maria fu Oreste, domic. in Napoli — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 7274 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Farri Matteo fu Alessandro, domic. a Bellosguardo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 53211 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Nappo Nicola fu Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 144 — Numero del certificato provvisorio: 3096 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Culò Battista fu Giuseppe, domic. a Candia Lomellina (Pavia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 2488 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescara — Intestazione: Goffredo Stefano di Giovanni, domic. a Pescara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 13211 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Melini Leone fu Gaetano, domic. a Crèma — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 14111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Labriola Antonio fu Rocco, da Ripacandida — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 10903 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Serri Pietro fu Luigi, domic. a Castelnuovo Val di Cecina — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 4468 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Guarese Angelo fu Felice, domic. a Rovigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 12230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Ballerini Antonio fu Edoardo, domic. a Belvedere Fogliense — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 13864 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Giusti Alberto fu Giovanni, domic. a Livorno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 3138 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: Di Tommaso Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Rieti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 14314 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Paltretti Gaetano di Egidio, domic. ad Affrico di Gaggio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 555 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Del Guercio Teresa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 158 — Numero del certificato provvisorio: 34939 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Berton Antonio fu Angelo, domic. a Chirignogo (Venezia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 159 — Numero del certificato provvisorio: 28538 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Muccio Domenico fu Pasquale, dom[illegible]. in Sperone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 25633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Strada Filomena di Nicola, domic. in Greci di Puglia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 13325 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Grilli Alfredo di Biaggio, domic. ad Orbetello — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 167 — Numero del certificato provvisorio: 34759 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pasqualis Fulvio fu Francesco, domic. a Cervignano (Udine) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 961 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Bianchi Martino fu Federico, [illegible]mic. a Pistoia — Capitale: L. 12,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 170 — Numero del certificato provvisorio: [illegible]230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Di Tommaso Agapito di Antonio, domic. a Capriati al Volturno (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 12819 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Calzaturificio Urano di Pavia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 20590 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Goffredi Vincenzo fu Luigi, domic. a Roma — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 13326 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Capitani Amelia fu Leopoldo, domic. ad Orbetello (Grosseto) Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 3838 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Parpan Antonio fu Benedetto — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 179 — Numero del certificato provvisorio: 4720 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Dal Pozzolo Margherita fu Giovanni, domic. a Monte di Malo (Vicenza) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 477 — Numero del certificato provvisorio: 1758 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Casella Giovanni fu Domenico, domic. ad Avenza (Massa Carrara) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 31 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione Cosenza — Intestazione: Bisceglie Antonio fu Raffaele, tesoriere comunale di Santa Domenica Talao (Cosenza) — Capitale: L. 1200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 3 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(519)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	382255 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Annoni Pietro di Giovanni, domic. a Milano . L. per la proprietà: Annoni Angela di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano.	125 —
P. N. 5 %	32846	Monte Frumentario e Nummario di Guspini (Cagliari) . . . . »	500 —
Cons. 5 %	198463	Intestata come la precedente . . . . »	1,500 —
3.50 %	561807 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: di Donna Maria Giovanna di Michele . . . . » per la proprietà: Caso Pasquale, Michele e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Maria Giovanna di Donna, domic. a Napoli.	17.50
P. N. 5 %	18379	D'Andrea Luigi di Osvaldo, domic. a Cordenons (Udine) - ipotecata . . . . »	200 —
3.50 %	300691	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	10.50
»	356397	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	814096	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	814097	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	14 —
»	759615	Palladino Giovina fu Michele, nubile, domic. a Napoli ipotecata »	189 —
Cons. 5 %	298270 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Ester Silvera Oliva fu Antonio, vedova di Perreau Luigi, domic. a Roma . . . . » per la proprietà: Perreau Anna fu Giovanni, nubile, domic. a Piacenza.	185 —
»	298271 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Perreau Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Roma.	185 —
»	298272 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Perreau Giovanni-Antonio-Alberto di Alberto, domic. in Montrenil S. Bois (Seine).	185 —
»	298273 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » per la proprietà: Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domic. a Roma.	195 —
»	212449	Comune di Montignoso (Massa) . . . . »	40 —
3.50 %	622876	Gandolla Giuditta fu Giuseppe, vedova di Giuseppe Bussolini, domic. ad Alzo (Novara) . . . . »	350 —
»	622119 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Varicchio Alfredo di Pellegrino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Leucio (Benevento) . . . » per l'usufrutto: Varricchio Pellegrino fu Domenico.	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	354955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Merletta Antonietta fu Domenico, moglie di Maiorana Fidenzio . . . . L. per la proprietà: Maiorana Rosina di Fidenzio moglie di Pintaura Arturo, domic. in Catania.	1345 —
»	258141	Savant-Aira Giacomo del fu Domenico, minore sotto la tutela di Savant-Aira Agostino fu Domenico, domic. a Villanova Canavese (Torino) . . . . »	100 —
»	258142	Savant-Aira Francesco del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . »	100 —
»	258143	Savant-Aira Giacomo del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . »	85 —
»	319691	Intestata come la precedente . . . . »	195 —
»	409694	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
»	409695	Savant-Aira Francesco del fu Domenico, minore, ecc. come la precedente . . . . »	100 —
»	258144	Intestata come la precedente . . . . »	85 —
»	319692	Intestata come la precedente . . . . »	195 —
3.50 %	127165	Opera parrocchiale di Ugozzolo nel comune di Cortile San Martino (Parma) . . . . »	17.50
Cons. 5 % Polizza combattenti	31690	Rollo Angelo di Cesario . . . . »	20 —
3.50 %	109225	Fabbriceria parrocchiale di Nigone in Pieve San Vincenzo (Reggio Emilia) . . . . »	14 —
Cons. 5 %	281944	Bernardi Carolina fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Mastrorilli Maria-Giuseppa fu Giuseppe, vedova Bernardi, domic. a Terlizzi (Bari) . . . . »	95 —
»	281945	Bernardi Giuseppe fu Francesco, minore, ecc. come la precedente . . . . »	130 —
»	281946	Bernardi Maria-Santa fu Francesco, minore, ecc. come la precedente . . . . »	175 —
3.50 %	818363	Iclpo Fedele fu Filippo, domic. a Rotondella (Potenza) - ipotecata . . . . »	70 —
»	573991	Inglese Vincenzo fu Luigi, domic. a Viggianello (Potenza) . . »	70 —
»	652883	Intestata come la precedente . . . . »	52.50
»	489703	Parrocchia di S. Pietro in Avella (Avellino) . . . . »	3.50

Roma, 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(414)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	386722	240 —	Caprani Giuseppe fu Antonio, dom. in *Nesso* (Como).	Caprani Giuseppe fu Antonio, *presunto assente sotto la curatela di Pevenelli Andrea fu Scipione*, dom a *Como*.
»	262189	625 —	Pirinoli Gerolamo fu *Eugenio*, minore sotto la p. p. della madre Zonca *Guglielmina* fu Luigi, ved. di Pirinoli *Eugenio*, dom. a Torino, con usuf. alla stessa Zonca *Guglielmina* fu Luigi, ved. Pirinoli.	Pirinoli Gerolamo fu *Domenico-Carlo-Eugenio*, minore sotto la p. p. della madre Zonca *Maria-Guglielmina* fu Luigi, ved. di Pirinoli *Domenico-Carlo-Eugenio*, dom. a Torino, con usuf. a Zonca *Maria-Guglielmina*, ecc.
»	437691	30 —	Repetto Luisa fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Marini Chiara fu Giuseppe ved. Repetto, dom. a Chiavari (Genova).	Repetto *Ada-Angela-Luigia*, minore ecc. come contro.
3.50 %	435391	35 —	*Taccaroni* Gemma fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Silva Francesca di Emilio ved. *Taccaroni* Gaetano, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vit. a Vaccani *Maria* fu Filippo, moglie di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	*Taccarone* Gemma fu Gaetano, minore sotto p. p. della madre Silva Francesca di Emilio, ved di *Taccarone* Gaetano dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vital. a Vaccani *Anna-Maria* fu Filippo, moglie, ecc. come contro.
»	446605	35 —	*Taccaroni* Gemma fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Silva Francesca fu Emilio, ved. *Taccaroni*, dom. a Vigevano (Pavia).	*Taccarone* Gemma fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Silva Francesca fu Emilio, ved. *Taccarone*, dom. come contro.
»	435390	35 —	Santandrea Maria di Roberto, minore sotto la p p. del padre, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vital. a Vaccani *Maria* fu Filippo, moglie di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Vaccani *Anna-Maria* fu Filippo, moglie ecc. come contro.
» »	436625 502473	175 — 70 —	Silva Francesca fu Emilio, moglie di Santandrea Roberto, dom. a Vigevano (Pavia) con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
»	267143	329 —	Schiaparelli Ester di Giovanni, moglie di Borletti Francesco fu Ferdinando, dom. a Milano, con usuf. a Schiaparelli Emilia, Clementina e *Luigia* fu *Antonio*, nubile, dom. a Biella, congiuntamente.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Schiaparelli Emilia, Clementina ed *Eugenia-Eloisa* fu *Antonino*, nubili, dom. a Biella, congiuntamente.
»	267144	329 —	Schiaparelli Eva di Giovanni, moglie di Bassi Paolo di Carlo, dom. a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
»	267142	329 —	Schiaparelli Emilio di Giovanni, dom. a Milano, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. come la precedente.
»	267141	329 —	Schiaparelli Attilio di Giovanni, dom. a Milano, con usuf. congiuntivo come il precedente.	Intestata come contro, con usuf. congiuntivo come il precedente.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-926	2823 4150	Cap. 1.000 — » 2.000 —	*Garpellini Olciati* Ofelia fu Romeo.	*Carpellini* Ofelia fu Romeo, *moglie di Olnati Daniele*.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1926-927	369 635 636 637	» 5.000 — » 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	*Aste Antonietta* di Lorenzo.	*Molfino Maria-Antonia* di Lorenzo, *moglie di Aste Luigi-Salvatore*.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	180868	225 —	*Iorio* Antimo fu Donato, minore sotto la p. p. della madre *Femiano* Caterina fu Domenico, dom. a Napoli.	*Iuorio* Antimo fu Donato, minore sotto la p. p. della madre *Femmiano* Caterina fu Domenico dom. a Napoli.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	229	Cap. 50.000 —	Bafico *Maria* fu Giuseppe, moglie di Casareto Giuseppe.	Bafico *Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie di Casareto Giuseppe.
Cons. 5 %	67948	160 —	Palladino Tommaso fu Guglielmo, dom. a Napoli, con usuf. a Faraone Marianna fu Giovanni, ved. di Palladino Guglielmo, dom. in Napoli.	Palladino Tommaso fu Guglielmo, *minore sotto la p. p. della madre Faraone Marianna fu Giovanni ved. di Palladino Guglielmo*, dom. a Napoli, con usuf. vital. come contro.
3.50 %	436626	175 —	Silva Emilia fu Emilio, moglie di *Orlandi* Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia) con usuf. vital. a Vaccani *Maria* fu Filippo, ved. di Silva Emilio, dom. a Vigevano (Pavia).	Silva Emilia fu Emilio, moglie di *Orlando* Giuseppe, dom. come contro, con usuf. vital. a Vaccani *Anna-Maria*, ecc. come contro.
»	502472	70 —	Silva Emilia fu Emilio, moglie di Orlando Giuseppe, dom. a Vigevano (Pavia), con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 % Prest. Litt.	4986	2.930 —	Scarnecchia Rosatina fu Concezio, dom. a Barrea (Aquila).	Scarnecchia Rosatina fu Concezio, *minore sotto la tutela di di Loreto Emilio fu Giustino*, dom. come contro.
3.50 %	689230	129.50	Cantone Maria fu *Carlo-Giuseppe*, minore sotto la tutela di Restano Giuseppe fu Ignazio, dom. a Vercelli, (Novara).	Cantone Maria fu *Giuseppe-Fedele-Carlo*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	40412	160 —	Cantone Maria fu *Carlo*, minore sotto la tutela di Negri Luigi fu Enrico, dom. a Vercelli (Novara).	Cantone Maria fu *Giuseppe-Fedele-Carlo*, minore ecc. come contro.
3.50 % »	429599 504999	647.50 546 —	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga *Carlo-Luigi-Guglielmo detto Guglielmo* fu Federico, dom. in Genova, vincolata.	Giordano Adele fu Luigi, moglie di De Amezaga *Luigi-Carlo-Guglielmo* fu Federico, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % » » »	263401 263402 263403 293664	250 — 250 — 250 — 750 —	Cicerale *Giustino* fu Francesco, dom. a Marsiconovo (Potenza).	Cicerale *Annunziato-Paolo* fu Francesco, dom. come contro.
»	331844	350 —	Giordano Adele fu Luigi, moglie di Di Amezaga *Carlo-Luigi*-Guglielmo, *detto Guglielmo* fu Federico, dom. a Genova, vincolata.	Giordano Adele fu Luigi, moglie di De Amezaga *Luigi-Carlo-Guglielmo* fu Federico, dom. come contro, vincolata.
Buono Tesoro ordinario esero. 1924-925	571	Cap. 500 —	Amendriadi Giuseppe.	Amendriadi Giuseppe, *minore sotto la tutela di Fontana Marcello fu Pasquale*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(634)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 34)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	193066	154 —	Vercelli Elvira fu Giuseppe, *minore* sotto la tutela di Chiola Giuseppe fu Valentino, dom. in Asti (Alessandria).	Vercelli Elvira fu Giuseppe, *interdetta* sotto la tutela ecc. come contro.
» Cons. 5 %	649872 250358	168 — 175 —	*Vercelli Elvira* fu Giuseppe, nubile interdetta sotto la tutela di Borrotto Giovanni fu Paolo, dom. a *Spigno Monferrato* (Alessandria).	*Aventi diritto alla successione di Vercelli Elvira* fu Giuseppe *già* dom. in *Asti* (Alessandria).
» Prest. Litt.	9847	10.735 —	Guetta Clary fu Massimo, *moglie legalmente separata* da Lamberto Segre, dom. a Genova. Vincolata.	Guetta Clary fu Massimo, *divorziata* da Lamberto Segre *e moglie in seconde nozze di Koch Alfredo di Giacomo*, ecc. come contro. Vincolata.
Cons 5 %	102289	550 —	Munno Gregorio, Palmina nubile e Vittoria nubile fu Tommaso; Munno Gregorio, Palmina nubile e Cesare di Domenico; Iaia Cesare fu Luigi e Calderaro Giustina e Stefano fu Sante, minori sotto la p. p. della madre Iaia *Concetta* fu Cesare, ved. Calderaro; tutti dom. a Monopoli (Bari) e quali eredi indivisi; con usufrutto vitalizio a Iaia *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Monopoli (Bari).	Munno Gregorio, Palmina nubile e Vittoria nubile fu Tommaso; Munno Gregorio, Palmina nubile e Cesare di Domenico; Iaia Cesare fu Luigi e Calderaro Giustina e Stefano fu Sante, minori sotto la p. p. della madre Iaia Concetta *o Maria-Concetta* fu Cesare, ved. Calderaro; tutti dom. a Monopoli (Bari) e quali eredi indivisi con usufrutto vitalizio a Iaia *Luigia* fu Cesare, nubile, dom. come contro.
» » » » »	374063 374066 374067 374177 379854	90 — 355 — 355 — 175 — 1.535 —	Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni / Rusca Mario / Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni e Mario } fu *Enrico*, minori sotto la p. p. della madre Silvano *Gina* fu Michele, vedova Rusca dom. in Pegli (Genova); con usufrutto vitalizio a Silvano *Gina* fu Michele, ved. di Rusca *Enrico*. L'utima rendita è senza vincolo di usufrutto.	Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni / Rusca Mario / Rusca Giovanni e Mario / Rusca Giovanni e Mario } fu *Antonio* minori sotto la p. p. della madre Silvano *Luigia* fu Michele, vedova di Rusca *Antonio;* con usufrutto vitalizio a Silvano *Luigia* fu Michele, ved. di Rusca *Antonio*.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	532	6.000 —	*Petrone* Pietro *di* Pietro.	*Pitrone* Pietro *fu* Pietro.
Cons. 5 %	388084	3.185 —	Fiorani Ofelia di *Misericordia-Giuseppina* Fiorani, minore sotto la tutela legale della madre, dom. a Grotte S. Stefano (Roma). Vincolata.	Fiorani Ofelia di *Giuseppina* Fiorani, minore ecc. come contro.
3.50 % » » » » » »	764348 758906 757513 710370 582265 544318 429320	1.137.50 150.50 150.50 129.50 133 287 — 301 —	Borzone *Anna* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Borzone *Maria-Anna* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	212154 289372 212156 289374	370 — 50 — 50 — 15 —	Audisio *Spirito* fu Gio Batta, minore sotto la p. p. della madre Pepino Maria Serafina fu Giuseppe ved. Audisio, dom. a Cervasca (Cuneo). Le due ultime iscrizioni sono con usufrutto vitalizio a Pepino Maria Serafina fu Giuseppe, ved. di Audisio Giov. Batta, dom. a Cervasca.	Audisio *Luigi* fu Gio Batta minore ecc. come contro. Le due ultime iscrizioni sono con usufrutto vitalizio come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	64987 41719	265 — 200 —	Capitanio *Maria* fu Pietro, moglie di D'Erchia Sante, dom. a Monopoli (Bari). Vincolate.	Capitanio *Paola-Maria* fu Pietro moglie ecc. come contro. Vincolate.
3.50 %	591309	105 —	Camusso *Rosalia* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino). Vincolata.	Camusso *Rosa-Rosalia-Margherita* di Giovanni Battista, minore ecc. come contro. Vincolata.
Cons. 5 %	417812	35 —	Lama Zoe fu Antonio, Lama Zeno-Tullio fu Antonio, minore sotto la tutela di Lama Alfredo fu Pietro, e Lama Alfio Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia fu Eugenio ved. Lama, eredi indivisi del padre, dom. a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Baccani* Emilia fu Eugenio, ved. Lama Antonio, dom. a Iesi (Ancona).	Intestata come contro, minore sotto la p. p. della madre *Bacani* Emilia fu Eugenio ecc. come contro; con usufrutto a *Bacani* Emilia fu Eugenio, ved. di Lama Antonio dom. come contro.
3.50 %	816551	14 —	Lama Zoe nubile, Zeno Tullio o Tullio-Zeno, minori sotto la tutela di Lama Alfredo, ed Alfio-Filippo minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia ved. Lama, sorella e fratelli fu Antonio, dom a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Baccani* Emilia fu Eugenio, ved. Lama, dom. a Iesi (Ancona).	Intestata come contro; minori sotto la p. p. della madre *Bacani* Emilia ved. Lama, sorella e fratelli fu Antonio, dom. a Iesi (Ancona); con usufrutto a *Bacani* Emilia fu Eugenio come contro.
»	816550	14 —	Lama Alfio-Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Baccani* Emilia ved. Lama, dom. a Iesi (Ancona).	Lama Alfio-Filippo fu Antonio, minore sotto la p. p della madre *Bacani* Emilia, ved. Lama, dom. come contro.
Cons. 5 %	411629	245 —	Daniele Luigi fu *Costanzo-Giovanni*, minore sotto la p p. della madre Gamba Clotilde fu Serafino, ved. Daniele, dom. a Chivasso (Torino).	Daniele Luigi fu *Giovanni*, minore ecc. come contro.
3.50 %	632737	70 —	*Peyracchia Margherita* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre *Marc Marietta* fu Giuseppe, ved. *Peyracchia* Biagio, dom. a Casteldelfino (Cuneo).	*Peyrachia Maria-Margherita* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre *March Maria-Rosa* fu Giuseppe ved. *Peyrachia* Biagio, dom. come contro.
»	815914	3.500 —	*Frolich* Ida di Alberto, minore sotto la p. p. della madre Maruti Elena fu Luigi, moglie divorziata di *Frolich* Alberto e ved. di Gambarotta Giovanni, dom. a Genova.	*Froclich* Ida di Alberto, minore sotto la p. p. della madre Maruti Elena fu Luigi, moglie divorziata di *Froclich* Alberto e ved. ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati esero. 1925-26 Serie A » B » C » C » C » E	661 1913 2469 2470 2772 2791	Cap 500 — » 1,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2.000 — » 10,000 —	Molinari Maria fu Onorato.	*Luccio* Maria fu Onorato, *ved. di Molinari Francesco*-Giuseppe.
Cons. 5 % Polizza comb	31690	20 —	Rollo Angelo di *Cesario*, dom. a S. Cesario di Lecce.	Rollo Angelo di *Gaetano*, dom. come contro.
Cons. 5 %	388131	750 —	Treves Scipione-Raffaele di Moise, dom. a Torino.	Treves Scipione-Raffaele di *Giuseppe-Moisè*, dom. a Torino.
»	122852	800 —	Bocchi Paolo, Antonietta, Amalia, *Augusto* di *Luigi*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bergamo.	Bocchi Carlo, Antonietta, Amalia, *Augusta* di *Fedele-Luigi*, minori ecc. come contro.
»	404620	650 —	*Piaggi* Ferdinando fu Lazzaro, minore sotto la p. p della madre Silvani Virginia fu Giuseppe, ved. *Piaggi*, dom. a Pegli (Genova).	*Piaggio* Ferdinando fu Lazzaro, minore sotto la p. p. della madre Silvani Virginia fu Giuseppe ved *Piaggio*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 % P. N. 5 %	11588 28634	27 — 260 —	Carosio *Goffredo* fu Angelo, dom. a Pescara (Chieti). Vincolata.	Carosio *Luigi-Goffredo* fu Angelo, dom. come contro. Vincolata.
Cons. 5 %	390048	1, 360 —	Pio Istituto Oftalmico di Milano; con usufrutto a Gervasoni *Giovanni* fu Daniele, domiciliato a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Gervasoni *Daniele-Giovanni* fu Daniele, dom. a Milano.
»	433875	800 —	Chilò Carlo fu Francesco, dom. a Mede (Pavia); con usufrutto ad *Enrichetta Sampietro* fu *Gerolamo*, ved. di Chilò Alessandro, dom. a Breme (Pavia).	Intestata come contro; con usufrutto a *Sampietro Lucia-Enrichetta* fu *Giovanni-Battista*, ved. di Chilò Alessandro, dom. a Breme (Pavia).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 marzo 1929 - Anno VII

(676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 85.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 aprile 1929 — Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.575
Svizzera	367.46	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.61	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	284.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.092
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.087
Praga	56.50		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.825
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.55
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.075	Consolidato 5 %	80.85
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita nominativa consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

Il signor Romeo Girolamo fu Alberto domiciliato a Palermo, via Rodi palazzo Vittoria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candido Sabato della Pretura unificata di Palermo, ha diffidato in data 14 settembre 1928-VI, la moglie signora Tumminello Maria Adelaide, ivi domiciliata, a restituirgli entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico il certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 196.097 di L. 765 di rendita intestato ad essa signora Tumminello Maria Adelaide Rosalia di Carlo moglie di Romeo Girolamo con vincolo dotale, e del quale egli si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dal signor Romeo.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(575)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio d'irrigazione della diga « Grotticelli » (Gela).

Con decreto 9 aprile 1929, n. 459, del Ministero dei lavori pubblici è stata parzialmente ripristinata la formula dell'art. 5, n. 2, dello statuto deliberato dall'assemblea generale del Consorzio d'irrigazione della diga Grotticelli, nel senso di ammettere tra i fini del Consorzio anche quello di ottenere la gestione della diga Grotticelli.

(1706)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.